

Parere al Comune di Rimini ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sul contributo richiesto per il rilascio della licenza del servizio taxi, nell'ambito di un concorso straordinario per 14 licenze ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto-legge.

L'Autorità di regolazione dei trasporti, nella seduta del 13 settembre 2024

premessi che:

- ha ricevuto dal Comune di Rimini (di seguito: Comune), con nota prot. n. 261358/2024 del 22/07/2024 (acquisita al prot. ART n. 69388/2024 in data 22/07/2024), la richiesta di parere preventivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (di seguito: d.l. n. 104/2023) con riferimento all'importo del contributo per il rilascio di 14 licenze taxi a seguito di un concorso straordinario ai sensi del comma 2 del medesimo art. 3. Con tale nota il Comune ha fornito lo schema di bando corredato dal relativo modulo di domanda di ammissione;
- successivamente alla richiesta di parere è stata avviata una interlocuzione nel corso della quale il Comune ha integrato la documentazione prodotta, con nota del 29/08/2024 (acquisita al prot. ART n. 79387/2024), in risposta alla nota di richiesta integrazione del 02/08/2024 (prot. ART n. 73066/2024). La fase interlocutoria ha riguardato principalmente i seguenti aspetti:
 - o specificazione, per ciascuna compravendita di licenza disponibile, dell'importo complessivo, del dettaglio di eventuali importi dovuti alla cessione del veicolo e di attrezzature (tassametro, insegna, antenna, ecc.) e del motivo del trasferimento;
 - o chiarimenti sulla metodologia utilizzata per calcolare il contributo per il rilascio delle licenze;
 - o valutazioni effettuate sull'entità dell'indennizzo spettante agli attuali titolari di licenza considerando l'eventuale impatto su questi ultimi in termini di effettiva perdita attesa del valore di licenza derivante dall'incremento del contingente, fornendo dati, ove disponibili, sulle richieste di servizio inevase, sui tempi di attesa degli utenti e sulla produttività media intesa come numero medio di corse effettuate per vettura taxi;
 - o modalità di stima del contributo richiesto per le licenze associate a veicoli adibiti al trasporto PMR con particolare riferimento alla quantificazione del costo aggiuntivo per l'allestimento di tale tipologia di veicoli;
 - o informazioni su precedenti procedimenti per l'assegnazione delle licenze, anche per veicoli attrezzati per il trasporto di PMR e del relativo contributo eventualmente richiesto;

esaminata la documentazione trasmessa, ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.

I. Inquadramento giuridico

La normativa di riferimento in materia di servizio taxi è innanzitutto costituita dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), che fornisce la

disciplina quadro degli autoservizi pubblici non di linea, demandando a Regioni ed Enti locali la disciplina di dettaglio e quella inerente alla gestione del servizio.

Con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), il legislatore è intervenuto al fine di rafforzare la concorrenza nell'ambito del servizio taxi, in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato e la determinazione delle tariffe, assicurando nel contempo una maggiore efficienza del servizio e livello qualitativo dello stesso.

Inoltre, l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'istituire l'Autorità di regolazione dei trasporti, ha attribuito alla stessa specifiche competenze in materia, tra cui:

- il monitoraggio e la verifica della corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti (art. 37, comma 2, lett. m));
- il rilascio di un parere preventivo alle Regioni e ai Comuni sull'adeguamento del servizio taxi da essi prospettato, sulla base dei principi riportati ai numeri, da 1 a 4, del comma 2, lett. m), dell'art. 37;
- la possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio "con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m)" sopra citata (art. 37, comma 2, lett. n)).

Infine, con l'articolo 3 del d.l. n. 104/2023 il legislatore ha ulteriormente innovato la disciplina normativa del servizio prevedendo, in particolare:

- al comma 2, che *"[a]l fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai principi di cui al numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m), a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO₂";*
- al comma 3, che nel caso in cui sia bandito un concorso straordinario ai sensi del comma 2 *"[l]l contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere" e che "[t]rascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine (...) può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito*

presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando".

II. L'istruttoria condotta dal Comune

Il Comune ha trasmesso, in allegato all'originaria richiesta di parere acquisita al prot. ART n. 69388/2024, lo schema di bando recante il contributo che intende richiedere per il rilascio delle nuove licenze, quantificato in 135.000 euro, sulla cui congruità l'Ente chiede l'espressione del parere all'Autorità. A seguito di specifiche richieste degli Uffici dell'Autorità, il Comune ha da ultimo fornito informazioni aggiuntive circa la modalità di stima e la metodologia applicate ai fini del calcolo del contributo. Nello schema di bando risulta indicato l'obbligo di utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 3, comma 2 del d.l. n. 104/2023.

Ricorrendo al concorso straordinario di cui all'art. 3, comma 2, del d.l. n. 104/2023, trattandosi di un comune sede di aeroporto – che consente di *"incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate"* – il Comune intende rilasciare 14 nuove licenze a titolo oneroso, di cui 5 associate a veicoli adibiti al trasporto disabili. Il contingente attuale è composto da 71 licenze e non sono disponibili veicoli attrezzati per il trasporto disabili; inoltre, il Comune ha chiarito che *"non risulta [...] siano stati pubblicati bandi relativi al rilascio di licenze taxi, almeno negli ultimi 30 anni"*.

Al fine di pervenire alla stima del contributo per il rilascio delle licenze da assegnare, quantificato in 135.000 euro, il Comune ha utilizzato il valore commerciale delle licenze in ambito locale. Tale valore, come chiarito con le integrazioni da ultimo trasmesse, è stato calcolato dal Comune come media di quattro compravendite avvenute nel periodo 2019-2023, considerando esclusivamente l'importo dell'avviamento, ovvero l'importo al netto del prezzo per la cessione del veicolo e di eventuali attrezzature (insegna, tassametro, ecc.). In tal modo il Comune ha ottenuto una stima del valore commerciale delle licenze in ambito locale pari a 135.312,50 euro, da cui, arrotondando per difetto, ha stabilito l'importo del contributo per il rilascio delle nuove licenze pari a 135.000 euro.

Inoltre, il Comune prevede una riduzione di 15.000 euro per il contributo relativo alle licenze associate ai veicoli adibiti al trasporto disabili, *"tenendo in considerazione i maggiori costi dovuti alla predisposizione dei suddetti veicoli e al fine di incentivare le richieste di questa tipologia di licenze che, stante i maggiori oneri derivanti dall'attività, risulterebbe meno appetibile rispetto alle licenze ordinarie"*. In particolare, con le integrazioni da ultimo fornite, il Comune ha chiarito che *"la stima forfettaria di riduzione dell'importo nella misura di 15.000 euro, cifra calcolata per dotare i veicoli della necessaria attrezzatura, è stata desunta prendendo come riferimento quanto stabilito dall'allegato alla delibera di Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2110 del 5 dicembre 2019, in cui sono definiti modalità e criteri per la concessione di contributi per l'allestimento e l'adeguamento dei mezzi per il trasporto di persone disabili"*. Pertanto, il contributo che il Comune intende richiedere per le 5 licenze adibite al trasporto disabili è pari a 120.000 euro.

Con la nota di risposta alla richiesta di integrazioni degli Uffici, il Comune ha chiarito di non disporre dei dati relativi alle richieste di servizio in base ai tempi di attesa degli utenti e alla produttività media intesa come numero medio di corse effettuate per vettura taxi. Inoltre, con riferimento alla specifica richiesta degli Uffici in merito a valutazioni effettuate sull'entità dell'indennizzo che ciascuno degli attuali titolari di licenza riceverà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del d.l. 104/2023, tenendo conto dell'eventuale impatto su questi ultimi, in termini di effettiva perdita attesa del valore di licenza derivante dall'incremento del

contingente a seguito del rilascio delle nuove licenze, il Comune ha specificato che *“il valore delle licenze subirà un decremento pari al numero delle nuove licenze oggetto del bando”* e che, se in esito alla procedura saranno assegnate tutte le licenze messe a bando, ciascuno degli attuali titolari di licenza riceverà una compensazione pari a 25.563,38 euro. Pertanto, il Comune *“stima che il valore delle licenze scenderà dagli attuali 135.000 euro a circa 110.000 Euro”*.

III. Osservazioni dell’Autorità

Alla luce del quadro normativo delineato nel paragrafo I, nei limiti delle informazioni e della documentazione fornite dal Comune e riassunte nel paragrafo II, l’Autorità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 104/2023, esprime le proprie osservazioni sul contributo per il rilascio delle 14 licenze, da assegnare a seguito del concorso straordinario ai sensi dell’art. 3, comma 2 del medesimo d.l. n. 104/2023, e sulla relativa metodologia utilizzata.

La metodologia adottata dal Comune per determinare il contributo per il rilascio delle nuove licenze risulta estremamente semplificata in quanto, stante la mancanza di dati relativi al servizio taxi attualmente erogato, il Comune ha stabilito di fissare il contributo da richiedere per il rilascio delle nuove licenze pari al valore medio delle licenze sul mercato, prevedendo una riduzione del contributo per le licenze associate a veicoli adibiti al trasporto disabili (di seguito anche licenze PMR), senza considerare ulteriori elementi. Pertanto, il contributo per il rilascio delle nuove licenze è pari a 135.000 euro, ridotto a 120.000 per le licenze PMR.

In primo luogo, si evidenzia che il d.l. n. 104/2023 indica la *“ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi”* quale base per la determinazione del contributo per il rilascio delle nuove licenze e, pertanto, a partire da tale valore il Comune dovrebbe tener conto di ulteriori elementi al fine di pervenire alla stima del contributo.

Sulla ricognizione del valore commerciale delle licenze, premessa la notoria difficile reperibilità di dati relativi alle transazioni e stante l’indisponibilità di dati certificati dall’Agenzia delle Entrate, come verificato dalla stessa Autorità, si valuta positivamente il reperimento da parte del Comune degli importi dei trasferimenti delle licenze relativi al periodo 2019-2023. Nel caso di specie non è stato peraltro possibile reperire annunci pubblicati *online* negli ultimi mesi per la compravendita di licenze taxi nel Comune di Rimini e, pertanto, non si dispone di ulteriori valori al riguardo. Stante l’attendibilità della fonte utilizzata dal Comune per reperire i dati e considerato che la media è stata calcolata utilizzando i valori di avviamento al netto della cessione del veicolo e delle attrezzature, **la stima proposta dal Comune per stimare il valore commerciale delle licenze pari a 135.312,5 euro può ritenersi accettabile.**

Per quanto riguarda, invece, la quantificazione del contributo per il rilascio delle nuove licenze, fissato in corrispondenza del valore commerciale medio delle licenze rilevato nel mercato locale, arrotondato per difetto a 135.000 euro, si ritiene che il Comune avrebbe dovuto svolgere più approfondite valutazioni. Infatti, si ritiene che l’importo del contributo debba essere inferiore rispetto al valore commerciale medio delle licenze, al fine di favorire il buon esito della procedura straordinaria di incremento del contingente taxi, scongiurando il rischio che gli aspiranti tassisti ritengano preferibile acquistare le licenze sul mercato per evitare l’alea e l’impegno connessi al bando di concorso per l’assegnazione del titolo, con la conseguenza di un mancato incremento del contingente. Peraltro, nella determinazione del contributo per il rilascio delle nuove licenze occorre tener conto delle evoluzioni del contesto macroeconomico, nel quale, accanto

all'inflazione, sono aumentati anche i tassi d'interesse monetari, con una conseguente maggiore onerosità dell'accesso al credito, oltre che delle mutate prospettive di sviluppo del settore taxi rispetto al passato.

Sulla determinazione del contributo occorre evidenziare che il Comune ha chiarito di ritenere che il rilascio delle nuove licenze determinerà un impatto sugli attuali titolari, con particolare riferimento al prospettato decremento del valore commerciale delle licenze indicato come *"pari al numero delle nuove licenze oggetto del bando"*, senza tuttavia fornire specificazioni quantitative né motivare tale ipotesi con dati relativi al servizio taxi attualmente erogato (di cui il Comune ha dichiarato di non disporre). Peraltro, il Comune non ha tenuto conto – nella metodologia per determinare il contributo da richiedere per le licenze oggetto del concorso straordinario – dell'impatto economico sugli attuali titolari di licenza, derivante dall'incremento del contingente, in termini di riduzione degli introiti e/o del valore commerciale della licenza; aspetto rilevante al fine di escludere meccanismi impropriamente remunerativi. Invece, il Comune ha dedotto il nuovo valore commerciale delle licenze a seguito dell'incremento del contingente (circa 110.000 euro), ipotizzandone una riduzione pari alla compensazione riconosciuta agli attuali titolari di licenza in caso di assegnazione di tutte le licenze bandite (pari a 25.563,38 euro). Pertanto, in assenza di dati sul servizio taxi attualmente erogato, l'entità di tale compensazione non appare adeguatamente giustificata, considerato che la compensazione degli attuali titolari di licenza prevista dal d.l. n 104/2023 riveste all'evidenza natura indennitaria e non remunerativa: la compensazione pari a 25.563,38 euro corrisponde a ipotizzare una riduzione degli introiti e del valore commerciale delle licenze pari a circa il 19%.

Inoltre, diversamente rispetto ad altre analoghe istruttorie svolte dall'Autorità nelle quali è stata rilevata la medesima assenza di dati sul servizio taxi erogato, non sono stati rappresentati aspetti di contesto utili a supportare quanto affermato, ad esempio con dati relativi agli arrivi e presenze turistiche, reclami e segnalazioni di utenti su un'eventuale carenza di servizi taxi: tali elementi informativi, pur non configurandosi come dati quantitativi utili per la stima del contributo, consentono quantomeno di dedurre l'esistenza di criticità nella disponibilità di servizi taxi. Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare quanto indicato dalla norma stessa che interviene al dichiarato fine *"di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea"*: conseguentemente, l'andamento della domanda di servizi taxi, in particolare in termini di aumento, dev'essere necessariamente preso in considerazione nella determinazione del contributo poiché costituisce la ragione strutturale della disposizione e della sua applicazione da parte del Comune. Peraltro, l'andamento della domanda di servizi taxi incide significativamente sull'eventuale impatto dell'incremento del contingente sugli attuali titolari di licenza in quanto in presenza di un'elevata domanda la riduzione degli introiti (e del valore della licenza) risulterebbe più contenuta.

Pertanto, fermo restando la possibilità per il Comune di prevedere specifiche riduzioni del contributo per raggiungere obiettivi di politica pubblica, analogamente ad altri casi già oggetto di analogo parere, si ritiene che il contributo debba essere fissato in misura significativamente inferiore rispetto al valore commerciale medio delle licenze rilevato nel mercato locale e pari a 135.312,5 euro, tenendo conto dell'andamento della domanda di servizi taxi anche in relazione agli arrivi/presenze turistiche e del (conseguente) effettivo impatto sugli attuali titolari di licenza in modo da escludere il verificarsi di meccanismi impropriamente remunerativi¹.

¹ Al riguardo si richiamano: il parere n. 29/2023 rilasciato al Comune di Milano relativamente a un contributo per il rilascio delle nuove licenze, pari a 86.829 euro, che, ferme restando le assunzioni alla base della proposta formulata, è stato ritenuto, dal punto di

Nel complesso, considerati gli elementi resi disponibili, **il contributo per il rilascio delle nuove licenze stabilito dal Comune, pari a 135.000 euro, non può essere ritenuto ragionevole dal punto di vista metodologico e quantitativo. Si ritiene, pertanto, che il Comune debba rimodulare, in riduzione, l'importo del contributo da inserire nel bando di concorso, rilevando e tenendo in considerazione quantomeno elementi di contesto facilmente reperibili quali, ad esempio, dati relativi agli arrivi e presenze turistiche, reclami e segnalazioni di utenti su un'eventuale carenza di servizi taxi (supra).**

Considerate le gravi carenze emerse in termini di disponibilità di dati, a causa delle quali il Comune non dispone di elementi per effettuare valutazioni sugli effetti dell'introduzione delle nuove licenze, anche in relazione ai diversi periodi stagionali, **si raccomanda di prevedere nel bando appositi obblighi di trasmissione dei dati relativi (almeno) al servizio svolto (per fascia oraria e giorno della settimana) relativamente alle nuove licenze, includendo altresì dati di dettaglio sui servizi effettuati con trasporto di PMR (per fascia oraria e giorno della settimana); su quest'ultimo aspetto, si raccomanda al Comune di raccogliere dati che consentano di valutare l'entità della domanda di servizio taxi da parte delle PMR, anche tramite apposite indagini, considerato che al momento non risultano disponibili mezzi attrezzati per le PMR e che nel bando sono previste specifiche misure al riguardo.** Gli obblighi di trasmissione dei dati relativi al servizio svolto potranno anche essere introdotti in via sperimentale, per un periodo di tempo limitato purché sufficiente a ottenere un significativo insieme di dati da utilizzare anche al fine di valutare, successivamente al rilascio delle nuove licenze, il fabbisogno di licenze taxi eventualmente residuo, anche riferito a specifici periodi dell'anno. Si suggerisce al Comune di stipulare apposite convenzioni con i gestori di sistemi di intermediazione tra domanda e offerta di servizio taxi anche a mezzo di piattaforme tecnologiche e tramite *app* al fine di ottenere periodicamente i dati necessari, tra i quali, in particolare, quelli relativi alle richieste di servizio inevase e al tempo di attesa degli utenti, nel rispetto delle normative in materia di tutela dei dati personali, in forma anonimizzata e aggregata, e di tutela della riservatezza commerciale e industriale, strutturando un sistema di monitoraggio periodico e sistematico dei dati di domanda e di offerta, anche mediante apposite campagne di verifica presso gli stazionamenti e indagini presso gli utenti. Inoltre, **si raccomanda di acquisire i dati relativi ai turni di servizio svolti** in modo tale da disporre di dati di offerta del servizio erogato, **rilevando la produttività media intesa come numero medio di corse effettuate per vettura**

vista metodologico, ragionevole; il parere n. 18/2024 rilasciato al Comune di Treviso con il quale il contributo per le nuove licenze stabilito dal Comune, pari a 100.000 euro, non è stato ritenuto ragionevole dal punto di vista metodologico e quantitativo e pertanto dovrebbe essere rimodulato individuando un importo inferiore rispetto alla media degli importi dell'avviamento dei quattro trasferimenti di licenza considerati, pari a 91.610 euro, suggerendo, sulla base degli elementi resi disponibili, un importo di 77.000 euro quale limite massimo per il contributo da richiedere per il rilascio delle nuove licenze; il parere n. 21/2024 rilasciato al Comune di Bologna con il quale il contributo per il rilascio delle nuove licenze stabilito dal Comune, pari a 200.000 euro, non è stato ritenuto ragionevole dal punto di vista metodologico e quantitativo indicando di rimodularlo in misura inferiore rispetto al valore medio delle licenze rilevato nel mercato locale e pari a 200.000 euro, nonché inferiore rispetto all'importo richiesto nell'ambito del bando del 2018, pari a 175.000 euro; il parere n. 35/2024 rilasciato al Comune di Pisa indicando che l'importo del contributo stabilito dal Comune in 82.800 euro non può essere ritenuto ragionevole dal punto di vista metodologico e quantitativo e pertanto si ritiene che debba essere rimodulato ponendolo a un importo inferiore rispetto al valore locale di mercato; il parere n. 39/2024 rilasciato al Comune di Bergamo indicando che l'importo del contributo stabilito dal Comune in 107.666,84 euro non può essere ritenuto ragionevole dal punto di vista metodologico e quantitativo e pertanto si ritiene che debba essere rimodulato ponendolo a un importo inferiore rispetto al valore locale di mercato. Con riferimento al Comune di Milano si evidenzia l'interesse riscosso dal bando pubblicato <https://www.comune.milano.it/-/mobilita.-oltre-700-domande-per-il-bando-taxi.-ora-le-verifiche-tecniche-e-poi-la-prova-d-esame>. Con riferimento al Comune di Bologna si evidenzia come, a valle del parere n. 21/2024, il contributo per il rilascio delle nuove licenze sia stato rimodulato fissandolo pari a 150.000 euro. Con riferimento al Comune di Bergamo, a seguito del parere n. 39/2024 il contributo è stato rimodulato fissandolo pari a 101.802,72 euro.

taxi. In tal modo, incrociando i dati di richiesta del servizio taxi e di offerta erogata, il Comune potrà disporre di elementi utili per affinare le proprie valutazioni in futuro.

Alla luce delle considerazioni su esposte è reso il parere sul contributo da versare per l'assegnazione delle nuove licenze, come individuato dal Comune di Rimini.

Il presente parere è pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità ed è trasmesso al Comune di Rimini, per i seguiti di competenza.

Torino, 13 settembre 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)